



COMUNE DI SANT'ANGELO D'ALIFE
Provincia di Caserta

GIUNTA

N. 47 del 29-06-2020

OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE. APPROVAZIONE PRELIMINARE

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore 22:10, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei seguenti componenti:

CAPORASO MICHELE	SINDACO	P
VISONE MICHELA	VICE SINDACO	P
MARIANO PASQUALE	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO DOTT.SSA RENATA GALLUCCI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 23 marzo 2020;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROPONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 05.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva fornito apposito atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Lavori pubblici, Urbanistica e Ambiente di provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla redazione del P.U.C., ai sensi del disposto normativo di cui alla L.R. n. 16/2004 e del Regolamento di attuazione per il Governo del territorio n. 5/2011;
- a seguito dell'approvazione del PTCP con delibera di Consiglio Provinciale n.26 del 22/05/2012 e da successivo visto di compatibilità regionale con delibera di G.R. n. 596 del 19.10.2012 pubblicata sul BURC n. 68 del 29.10.2012 e divenuta efficace trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, i Comuni sprovvisti di Piano Urbanistico Comunale, dovranno dotarsi dello stesso pena il commissariamento entro 60 mesi dalla data di avvenuta efficacia della deliberazione di cui sopra;

Viste:

- la legge regionale n. 16/2004 recante *“Norme sul Governo del Territorio”*;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 635 del 21 aprile 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 25 del 9 maggio 2005 recante chiarimenti circa l'interpretazione della normativa regionale n. 16/2004;
- la legge regionale n. 15 dell'11 agosto 2005, pubblicata sul BURC n. 40 del 18 agosto 2005;
- la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011 ad oggetto: *“Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n.16;*
- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 214 del 24.05.2011, pubblicata sul BURC n. 35 del 6 giugno 2011 ad oggetto: *“Approvazione regolamento in attuazione dell'art.43 bis della legge regionale 16/2004 e s.m.i. recante “ Norme sul governo del territorio”*;

Visto in particolare l'art. 1 comma 3 il quale così recita: *“Gli strumenti urbanistici sono quelli individuati al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n.16/2004. Ferma restando la previsione dell'articolo 39 della legge regionale n.16/2004, i piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e si applica la disciplina dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti”*;

Visto il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04/08/2011 pubblicato sul BURC n. 53 in data 08.08.2011 ed in particolare l'articolo 1 comma 3 il quale così recita: *“Ferma restando la previsione dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2004, ed i commi 5 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008 n.13 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall'entrata in vigore dei Piani territoriali d'ordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 18 della legge regionale n°16/2004. Alla scadenza dei 18 mesi nei comuni privi di PUC si applica la disciplina dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.*

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°312 del 28 giugno 2012 ad oggetto: *“Piano territoriale di coordinamento della provincia di Caserta. Verifica di compatibilità”* (con allegati);

Visto che la predetta deliberazione è stata pubblicata sul BURC n. 41 in data 2 luglio 2012;

Dato atto che questo Comune è dotato di strumentazione urbanistica consistente nel Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto prot. n. 266 del 13.05.1994 a firma del Presidente del Consiglio Provinciale;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 605 del 20.12.2013, pubblicata sul BURC n. 74 del 30.12.2013 ed in particolare l'art.1 (Modifica al comma 3 dell'articolo 1 Regolamento n.5 del 4 agosto 2011) il quale così recita: *“1. Al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole “18 mesi” sono sostituite dalle seguenti “trentasei mesi”;*

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 325 del 21/07/2015, pubblicata sul BURC n. 46 del 27 luglio 2015, con la quale è stato modificato il comma 3 dell'articolo 1 del Regolamento di Attuazione del Governo del Territorio (Regolamento del 4 agosto 2011, n. 5 pubblicato sul BURC n. 53 del 8 agosto 2011). Pertanto il termine ivi riportato, con la sopra citata D.G.R.C. è stato prorogato da 36 a 48 mesi;

- la legge regionale 8 agosto 2016, n. 22, pubblicata sul BURC n. 54 del 8 agosto 2016 ed in particolare l'art.16, comma 6 il quale così dispone: *All'articolo 1, comma 3, del regolamento regionale 4 agosto 2011, n.5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole “48 mesi” sono sostituite dalle seguenti “60 mesi”;*

- la legge regionale 22 giugno 2017, n.19 “Misure di semplificazione e linee guida di supporto al Comune in materia di governo del territorio”, pubblicata sul BURC n. 50 del 22 giugno 2017, con la quale sono stati prorogati i termini, rendendoli perentori, entro i quali i Comuni dovranno adottare e quindi approvare i PUC ai sensi della L.R. 16/2004 e del Regolamento di attuazione n. 5 del 2011, ed in particolare l'art. 4 comma 2, lettera c) e seguenti i quali così recitano:

c) i commi 2 e 3 dell'art.44 sono sostituiti dai seguenti;

2. I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019. Alla scadenza dei suddetti termini perentori, si provvede ai sensi dell'art. 39 e del relativo regolamento regionale di attuazione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

3. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell'articolo 9 del D.P.R. n. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti”;

d) al comma 4 dell'articolo 44 le parole “della legge regionale n.17/82” sono soppresse;

e) dopo il comma 4 bis dell'articolo 44 è aggiunto il seguente:

4 ter. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, nelle more dell'approvazione del Piano urbanistico comunale, per gli edifici regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, sono consentiti ampliamenti che determinano un rapporto di copertura complessivo fino ad un massimo del 60 per cento.”;

f) il comma 6 dell'articolo 44 è abrogato.

2. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto;

- la Legge n. 6/2020 pubblicata sul Burc con n. 42 del 16 Marzo 2020 “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio”, che all'articolo 3 definisce i nuovi termini per i comuni per l'approvazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC). Con la modifica all'art. 44 della legge 16/2004, commi 2 e 3, in tema di regime transitorio degli strumenti di pianificazione, per i Comuni della Campania è stato stabilito il termine del 31 dicembre 2020 per l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC);

Preso atto che, stante il dettato normativo di cui sopra, fintantoché non si provveda all'adozione/approvazione dei PUC da parte dei Comuni, restano vigenti le disposizioni normative del vigente Piano Regolatore Generale;

Considerato che:

- si è reso necessario dar corso alle procedure che porteranno l'Amministrazione Comunale a dotarsi del Piano Urbanistico Comunale e dei relativi allegati, ai sensi della L.R. n. 16/2004 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 5/2011, in ottemperanza alle indicazioni previste nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Caserta;

- gli obiettivi individuati nel Preliminare di Piano (PdP) configurano un complesso di indicazioni coerenti con la realtà urbanistica e socioeconomica del Comune di Sant'Angelo d'Alife e, pertanto,

risultano idonei a costituire indirizzi programmatici da porre a base dell'attività di redazione del PUC;

- le previsioni del PdP convergono con il pubblico interesse e tendono a favorire lo sviluppo del territorio nel rispetto dell'ambiente;
- occorre avviare le fasi di consultazione in relazione alla VAS e di partecipazione al procedimento di formazione del PUC.

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici", come modificato ed integrato dal decreto correttivo (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

Visto che con determina n.122 del 15.04.2020, n. del Settore 86, si affidava l'incarico di "Attività di Supporto al RUP nella redazione di Piano Preliminare, V.I.A., V.A.S. e R.A.P" all'Arch. Gilda Emanuele, con studio professionale in Piazza G. Marconi, 12 – 81031 Aversa (CE);

Visto che la stessa Arch. Gilda Emanuele in data 25.05.2020, con protocollo n.3831/2020 inviava la documentazione relativa all'incarico, consistente in:

- Documentazione Preliminare di Piano
- Rapporto Preliminare Ambientale

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i, dai Direttori dei Settori Trasformazioni Urbanistiche, Trasformazioni Edilizie e Ragioneria.

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, costituiscono parte integrante della proposta e vengono qui approvate.

Dare atto che le previsioni del Preliminare di Piano e del RPA (Rapporto Preliminare Ambientale) riflettono le linee programmatiche dell'Amministrazione e gli indirizzi forniti al Progettista per la redazione della strumentazione urbanistica e che esse convergono con il pubblico interesse ad un equilibrato sviluppo del territorio e dell'ambiente.

Prendere atto ed adottare il PdP composto dagli elaborati sopra elencati.

Dare atto che i predetti elaborati, parte integrante e sostanziate del presente atto anche se non materialmente allegati, sono depositati e vengono custoditi e conservati presso i locali dell'Area Tecnica dell'Ente.

Prendere atto del Rapporto Preliminare Ambientale (documento di scoping) per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA);

Dare mandato al RUP ed all'Autorità Competente Ambientale di avviare tempestivamente le consultazioni previste dal Regolamento n. 5/2011 promuovendo la consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste, ed organizzare gli incontri con il la cittadinanza per la condivisione degli elaborati costituenti il PdP, così come previsto dalla vigente normativa in materia.

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta di deliberazione;

RITENUTA meritevole di approvazione l'indicata proposta e di dovere provvedere in merito;

Con votazione favorevole unanime dei presenti resi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- DI APPROVARE proposta di deliberazione;

- DI DARE MANDATO ai Responsabili dei Settori di porre in essere tutti gli atti ad essa consequenziali;

DELIBERA altresì

- DI DICHIARARE, con apposita separata ed unanime votazione favorevole dei presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. MICHELE CAPORASO

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA RENATA GALLUCCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.